



Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Stop alla tratta libera le persone

Azioni di sensibilizzazione e di informazione per i giovani

Tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale e diritti umani

DOCUMENTAZIONE

a cura di

Associazione

DIRITTI UMANI  SVILUPPO UMANO

LA TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

La cosa più difficile quando si parla di tratta, ed in particolar modo di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, è riuscire a far capire a chi ascolta o a chi legge la complessità del fenomeno e allo stesso tempo essere in grado di distoglierlo dall'immagine parziale che ci viene generalmente proposta dai mass media. E' difficile anche riuscire a rendere chiaro che in "tutto ciò" di cui la tratta si compone, facciamo parte anche noi. Il fenomeno non riguarda solo le donne trafficate o le organizzazioni criminali che le trafficano, ma riguarda nella loro totalità anche i paesi di origine e i paesi di destinazione. Riguarda questo nostro mondo che si trova di fronte a sfide sempre più difficili da superare: conflitti inarrestabili, livelli di povertà mondiali sempre più crescenti, dissesti ambientali e climatici di dimensioni sconosciute prima. Riguarda discriminazioni di genere che spingono molte donne a partire ad ogni costo. Riguarda gli sfruttatori, così come anche i clienti e le comunità in cui vivono. Riguarda coloro i quali si sentono "estranei a tutto ciò" e gli "indifferenti".

Oggi diventa difficile assumere la consapevolezza di ciò, perché la guerra permanente ci ha trascinato in una percezione di insicurezza e ci rende più insensibili a quello che accade al di là delle nostre comode vite, da tutelare al di sopra di tutto. Ma non è possibile guardare oggi al fenomeno senza considerarne la storia o ripercorrerne i passaggi che hanno caratterizzato gli anni '80 e '90 e soprattutto, senza conoscere le storie delle persone che sono state vittime di tratta o senza riconoscerle, perché le loro sono vite con un significato anche se potrebbero apparire prive di speranza o di senso.

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTA

La Dichiarazione Universale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 all'art. 4 recita: **"Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma"**.

Eppure nonostante siano trascorsi sessanta anni da allora la schiavitù esiste ancora. Esiste lo sfruttamento del lavoro, quello sessuale, la schiavitù per debiti, il lavoro servile e infine la tratta degli esseri umani. Tutti casi in cui l'essere umano cessa di essere tale per diventare solo una merce, denudato e svuotato della propria dignità di persona e dei propri diritti e questo succede anche in Italia.

La definizione più ampia e riconosciuta a livello internazionale di questa di questa "nuova forma di schiavitù" è quella contenuta nel "Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persona in particolare di donne e bambini" allegata alla "Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale" di Palermo del 2000¹.

Ai sensi del suddetto Protocollo si definisce tratta *"il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere e di posizioni di vulnerabilità, o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento"*. Per sfruttamento si intende *"come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui, o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi"*.

All'origine c'è, quindi, lo spostamento di una persona da un paese ad un altro. Il reato di tratta, tuttavia, si ha quando c'è un legame "diretto" tra l'atto di facilitare questo spostamento e un vantaggio concreto ottenuto attraverso varie forme di sfruttamento (sessuale o economico) che seguono l'arrivo a destinazione (*trafficking in human beings*). Quando, invece, le reti criminali favoriscono solamente il passaggio da un paese ad un altro di una persona si parla di un altro tipo di reato, ovvero, del "traffico dei migranti" (*smuggling*) definito da un secondo Protocollo addizionale alla succitata Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato. Tuttavia, mentre nel caso del crimine di tratta le vittime sono reclutate direttamente dai rappresentanti delle organizzazioni criminali attraverso la forza, la minaccia, l'inganno o altri tipi di abuso, nel traffico di migranti sono gli stessi migranti che volontariamente contattano le organizzazioni criminali e pagano una determinata somma di denaro per il viaggio².

¹ Cfr. Carla Corso - A. Trifirò, *...e siamo partite! Migrazione, tratta e prostituzione straniera in Italia*, Astrea, Giunti, Firenze, 2003, p. 14.

Vedi anche: *"Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized crime"*, articolo 3, comma (a). La versione integrale del Protocollo è disponibile al sito :

<http://www.odccp.org/crime>.

² P. Degani, *"Diritti Umani e tratta di donne e giovani in Europa. Manuale per insegnanti"*, in *Daphne Project*, "Diritti Umani e tratta di donne e giovani in Europa. Toolkit educativo per insegnanti e studenti" (Daphne Project 2005-1286-WY). Il Progetto *Human Rights and Trafficking in Women and Young People. An Educational Toolkit for Teachers and Students* è stato finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza e dalla Regione Veneto. Esso è stato realizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova in partnership con l'Istituto *Ludwig Boltzmann* per i diritti umani (BIM) di Vienna (Austria), l'Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano (ADUSU) di Padova (Italia) e la Fondazione "La

La linea di confine tra i due reati talvolta però non è così netta, e può accadere che persone giunte attraverso canali regolari oppure aiutate solo ad attraversare irregolarmente le frontiere, finiscano comunque, a seguito di un evento imprevisto (perdita di lavoro, mancato rinnovo del permesso di soggiorno) per essere sfruttate dagli stessi gruppi criminali che gestiscono la tratta. Così come accade per la riduzione in schiavitù o la limitazione delle libertà personali, lo sfruttamento può cominciare nel paese di origine, in quello di transizione o in quello di destinazione.

Inoltre, quando la vittima è un minore di 18 anni, il reato di tratta si configura anche se manca uno degli elementi sopra descritti: cioè anche quando non c'è spostamento fisico da paese a paese, oppure quando non c'è un legame diretto tra il trasporto e lo sfruttamento. Questo vuol dire che anche lo sfruttamento sessuale di minori all'interno del loro paese – a volte legato al “turismo sessuale”- configura il reato di tratta³.

La tratta non implica solo lo sfruttamento della prostituzione, ma un qualcosa di ben più complesso. Oggi i gruppi criminali reclutano non solo donne, ma anche uomini e minori e non soltanto per fini di prostituzione ma anche per lavori entro l'economia informale, matrimoni combinati e adozioni illegali. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ne sono vittima circa 4 milioni di persone nel mondo: di questi la metà sarebbero donne sfruttate nella prostituzione. In alcuni casi il fenomeno si combina con il traffico di droga ed organi e si alimenta di sempre e più nuove e terribili modalità oltre a quelle esplicitamente definite nel Protocollo, come la tratta di donne incinte e il traffico di ovuli. Nonostante le modalità di tratta siano varie, nel mondo occidentale lo sfruttamento di lavoro forzato quello più diffuso. Secondo un Rapporto recentemente pubblicato dall'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 2,4 milioni dei lavoratori forzati nel mondo sono state vittime di tratta⁴. Complessivamente dai dati delle Nazioni Unite si stimano tra i 600mila e i 2,7 milioni le vittime della tratta di esseri umani nel mondo, di cui l'80% è costituito da donne e bambini. Oggi il commercio di esseri umani rappresenta un mercato illegale, che rende alle organizzazioni criminali transnazionali ingenti profitti, si parla addirittura di 32 miliardi di dollari l'anno, un *business*, questo, secondo solo allo spaccio di stupefacenti e al traffico di armi. Gli alti guadagni hanno causato una proliferazione di reti criminali transnazionali nei Paesi di origine (specialmente Albania, Romania, Ucraina, Moldavia, Bosnia, Nigeria, Ghana, India, Bangladesh, America Latina),⁵ o nei Paesi occidentali di destinazione (Belgio, Grecia, Paesi Bassi etc.)⁶. In Italia sono 54.559 le vittime di tratta che hanno ricevuto protezione e assistenza tra il 2000 e il 2007 provenienti principalmente dalla Nigeria e dalla Romania, con flussi più o meno consistenti da altri Paesi come Albania, Moldavia, Ucraina, Russia e Bulgaria⁷. Per quanto riguarda la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, sebbene il legame tra tratta e sfruttamento sessuale sia particolarmente forte nel mondo occidentale, è sbagliato pensare che il fenomeno si accompagni sempre a situazioni di violenza estrema o di coercizione o comunque di non consenso. La realtà è invece molto più complessa e si possono presentare forme di prigionia vera e propria così come forme di condizionamento sottili; comunque sia il reato si configura anche di fronte ad un eventuale “consenso” della vittima⁸.

UN QUADRO AL FENOMENO TRA PASSATO E PRESENTE

Il fenomeno tratta pur conservando oggi alcune caratteristiche del passato, ha acquisito modalità e dimensioni inedite. Diventa più ampio il bacino di provenienza, aumentano i paesi di destinazione e si diversificano le cause. Si riducono le distanze e diventano più facili gli spostamenti. Emergono fenomeni nuovi ad esso collegati, come il turismo sessuale e

Strada” (*Foundation against Trafficking in Women*) di Varsavia (Polonia). Coordinatrice del Progetto è stata Paola Degani in collaborazione con Cinzia Clemente.

Il Toolkit è disponibile al sito: http://www.centrodirtiumani.unipd.it/a_attivita/daphne/toolkit_it.asp

³ Vedi comma (c) dello stesso articolo 3.

⁴ IOL, *Global Report 2005: A global alliance against forced labour*, Global Report under the follow up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 2005, International Labour Office, Geneva. Disponibile in: <http://www.ilo.org/dyn/declaris/>.

P. Degani - P. De Stefani - Matteo Mascia, *Le nuove schiavitù e il traffico di esseri umani. Sfruttamento sessuale, migrazioni, diritti umani nel diritto internazionale*, opuscolo realizzato da ADUSU, Padova, 2002, p.9.

⁵ I seguenti dati fanno riferimento a quelli che sono stati diffusi durante il *Vienna Forum to Fight Human Trafficking*, tenutosi dal 13 al 15 febbraio 2008 e promosso dalla *Global Initiative to Fight Human Trafficking* delle Nazioni Unite (UN.GIFT) nata nel Marzo del 2007 da alcune agenzie delle Nazioni Unite – tra le quali l'International Labour Organization (ILO), l'*International Organization for Migration* (OIM) – United Nation's Children Fund (UNICEF) - in considerazione del fatto che il traffico umano assume molte forme e per contrastarlo è necessario un approccio unico e coordinato.

⁶ Cfr. Albert Salarich, *La mafia dell'euro sesso*, www.cafebabel.com/it/article.asp?T=T&Id=4390.

⁷ Rispetto a questo dato, 938 sono i minori di 18 anni. Fonte: Dipartimento Pari Opportunità. I dati numerici fanno riferimento a tutti coloro che hanno ricevuto prima assistenza alla luce dei percorsi di protezione sociale attivati secondo quanto disposto dall'art. 18 D. lgs 286/98, di cui si parlerà di seguito.

⁸ Al comma (b) dell'art. 3 si legge: “Il consenso di una vittima di tratta di persone a scopo di sfruttamento nelle forme previste nel paragrafo (a) di questo articolo sarà irrilevante laddove venga utilizzato uno dei mezzi previsti nel comma (a)”.

tutte le svariate offerte dell'industria del sesso. Si riducono i viaggi forzati e le forme di inganno diventano sempre più subdole, ma aumenta anche la disponibilità delle donne ad accettare il lavoro sessuale come opzione di guadagno.

Gli anni '80 e '90 hanno decisamente portato con sé cambiamenti che sono stati determinanti. Il crollo del blocco sovietico, con la caduta del muro di Berlino del 1989, ha aperto la strada verso una difficile e lenta transizione, che per milioni di persone significa precarietà e mancanza di copertura dei diritti umani più basilari. Nei paesi del Sud come in quelli del Nord si è imposta l'applicazione di politiche di stampo neoliberista che hanno reso più profonda la "lontananza" esistente tra ricchi e poveri. La distanza tra Nord e Sud del mondo in termini di benessere socio-economico e giustizia sociale è in progressivo aumento⁸. L'estendersi di conflitti già esistenti e l'esplosione di nuove guerre ha generato senso di incertezza e desiderio di fuga per molte popolazioni. E mentre tutto ciò avveniva, il modello di vita della società dei consumi diventava riferimento in aree sempre più ampie del mondo. Inoltre, nel Nord ricco e dei diritti, esercitano una funzione di attrazione mestieri non più coperti dalla manodopera locale.

In un tale contesto, reti di traffico da sempre esistenti con una funzione facilitatrice hanno via via raggiunto una struttura capillare e sapiente. La loro organizzazione si è affinata e rafforzata nel tempo, tanto da farli divenire capaci di gestire e accompagnare lo spostamento di migliaia di persone ogni anno. Una caratteristica di queste reti oltre alla spregiudicatezza e alla potenza, è la capacità di individuare nuove rotte non appena una di quelle battute diviene oggetto di controllo da parte delle forze dell'ordine. Le donne che ne sono vittima sono sempre più giovani e con minore esperienza e provengono da contesti economici sempre più marginali dunque sono meno preparate a proteggersi.

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale coinvolge ormai intere aree del mondo e non solo il mondo occidentale: anche questo è bene ricordarlo per rimuovere la percezione che il cosiddetto "nord" sta subendo e non oscurare la natura globale del fenomeno. L'industria del sesso si amplia e si diversifica ovunque e le modalità di sfruttamento sono le più varie: dalla prostituzione su strada (quella più visibile), alla prostituzione negli hotel, negli appartamenti, nei locali notturni. Le aree maggiormente interessate sono il Sud Est Asiatico, l'ex blocco sovietico e l'area latino-caraibica, ma anche l'Africa e il Medio Oriente.

Nigeria, Ghana, Etiopia e Mali sono i principali paesi di provenienza per le donne trafficate dell'area africana. Dalla Nigeria le donne partono verso l'Italia, il Belgio e i Paesi Bassi principalmente per la prostituzione. Mentre per gli altri paesi prevale il lavoro domestico sfruttato. Ma l'Africa centrale e occidentale è un'area colpita da gravi forme di violazione dei Diritti umani fondamentali, e soprattutto dallo sfruttamento del lavoro minorile. Recentemente anche il Sud Africa è diventato uno dei paesi di provenienza⁹.

In Italia, negli anni '90, la nazionalità prevalente delle vittime della tratta era costituita da albanesi¹²; oggi in Europa occidentale e nei Balcani, come è stato prima detto, la maggior parte delle donne trafficate provengono da Moldavia e Romania. I Paesi dell'Europa centrale vicini all'Unione rappresentano nello stesso tempo area di provenienza, transito e destinazione. Si è sviluppata, infatti, nell'area dell'industria del sesso che copre la domanda dei clienti locali ma anche dei turisti occidentali. La Romania, per esempio, oltre ad essere un grosso bacino di provenienza costituisce paese di transito ma sta anche acquisendo il ruolo di paese di destinazione. Le donne trafficate in questo paese provengono da Ucraina e Moldavia ed esercitano la prostituzione negli alberghi, in appartamento, nei bar, nei luoghi pubblici, ma anche nelle strade della capitale e delle altre grandi e medie città. L'Ungheria è divenuta una delle principali sedi europee dell'industria pornografica e la regione di frontiera tra Bulgaria, Grecia e Macedonia è considerato il "mercato del sesso più ricco di tutti i Balcani". Una posizione rilevante tra i paesi in transizione viene ricoperta senz'altro dall'area balcanica e soprattutto da Albania, Bosnia- Herzegovina e Kosovo. L'Albania ha avuto per anni un ruolo strategico nell'ambito del traffico di armi, droga e migranti verso l'Europa, e sebbene i flussi di merci e di persone in partenza da qui si sia ridotto negli ultimi anni, in questo paese, si è sviluppata una fiorente industria del sesso, mentre i gruppi criminali costituitisi nel corso degli anni '90 hanno raggiunto un forte potere e capacità di azione anche fuori dai confini nazionali. L'assenza di garanzie costituzionali che ha caratterizzato il periodo della guerra ha, infine fatto sì, che alcune zone della ex Jugoslavia venissero utilizzate come zona di transito verso l'Europa e venissero altresì a configurarsi come aree di sempre maggiore sfruttamento sessuale. Secondo alcuni studi effettuati, il Kosovo rappresenta, oltre ad un importante luogo di sviluppo dell'industria del sesso anche esempio emblematico della relazione esistente tra presenza militare e sfruttamento della prostituzione.

In Italia, per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una forte presenza di prostitute straniere. Le ragazze che arrivano nel nostro paese sono in gran parte di origine nigeriana o dall'est Europa, provenienti in maniera sempre più crescente dalla Moldavia, Repubblica Ceca e Albania, e specialmente dalla Romania.

I meccanismi di reclutamento, le modalità di arrivo in Italia e di conseguenza di esercizio della prostituzione sono diverse a seconda delle diverse etnie.

Le ragazze *nigeriane* sono reclutate al Paese di origine con la proposta di un lavoro in Italia; spesso sanno che è legato alla prostituzione, ma certamente non conoscono né le modalità con le quali lo eserciteranno, né le condizioni di vita alle quali saranno sottoposte. Al momento della partenza sono eseguiti riti vudù per prendersi meglio gioco delle

⁸ Cfr. Carla Corso – Ada Trifirò, op.cit., p.15.

⁹ Fonte: Agenzia Misna, *Sud Africa, aumenta il numero di persone scomparse: si tratta di traffico di esseri umani?*, 27 maggio 2005.

¹² C. Corso - A. Trifirò, op. cit., p. 16 - 19.

ragazze. Quasi sempre prive di un permesso di soggiorno e di un passaporto, arrivano in aereo o per mare in Italia, e qui vengono "affidate" o "vendute" a delle "maman" o "madam", spesso donne nigeriane ex-prostitute, che sistemano le ragazze in alloggi, decidono il luogo di lavoro e ritirano i guadagni¹⁰. Potranno essere nuovamente libere ed eventualmente riavere i passaporti solo dopo aver pagato un debito che oscilla, di solito, tra i 30 e i 50 mila euro. Inoltre devono pagare l'affitto, il vestiario, il cibo e anche il "joint" (il pezzo di strada su cui la ragazza lavora). A questo c'è da aggiungere che sottoposte ad analoghe forme di sfruttamento e schiavitù sono anche giovani provenienti dal Camerun, convinte a venire in Italia con la promessa di continuare gli studi o per vacanza e poi costrette a prostituirsi.

Nell'Est Europa le ragazze, soprattutto della Romania e Moldavia, ma anche della Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Albania e Serbia, spesso vengono adescate nel loro paese di origine da conoscenti o da un "presunto" fidanzato, che promette lavoro in Italia e successivo matrimonio; altre volte vengono rapite o vendute da membri della stessa famiglia di origine. Sulla strada vengono solitamente sottoposte a stretta sorveglianza da parte del protettore al quale devono consegnare tutto il guadagno. Nel caso in cui non "rendano" a sufficienza vengono punite con metodi estremamente violenti e spesso vendute ad altri clan. Le ragazze non dispongono quasi mai dei propri documenti di identità e nel caso li abbiano sono falsi. La rete criminale albanese è molto violenta e vendicativa; le ragazze, quando riescono a scappare con l'aiuto di polizia, clienti o unità di strada, hanno molta paura ad affrontare l'iter della denuncia, anche per le reali possibilità di violenza e ritorsione sulla famiglia in Albania ed in particolare sulle sorelle minori. Un'altra forma di reclutamento, utilizzata soprattutto con le donne provenienti dai Paesi dell'Est Europa e della ex URSS si concretizza sia tramite annunci sui giornali con promesse di lavoro come ballerine, cameriere, sia tramite contatti diretti con connazionali che organizzano la prima parte del viaggio. Per arrivare in Italia attraversano diversi stati e sono vendute/acquistate una /due o più volte soprattutto a Belgrado ed in Albania. Le donne entrano in Italia con visti turistici ma più frequentemente clandestinamente, attraverso il confine terrestre in auto, in bus o a piedi grazie a un *passeur*, e una volta arrivate a destinazione vengono espropriate del loro passaporto. E' necessario aggiungere che le ragazze trafficate in Italia sono sempre più giovani ed è in aumento il numero dei minorenni, uomini e transessuali¹¹.

STRUMENTI LEGISLATIVI ITALIANI DI CONTRASTO

In Italia sono stati adottati diversi strumenti legislativi per contrastare il fenomeno di schiavitù. Tra quelli più significativi è importante ricordare il decreto legislativo 286 del 1998 ed in particolare l'art. 18 presente in tale documento e, in più, la nuova legge 228/03 su "Misure contro la tratta a scopo di sfruttamento sessuale".

L'articolo 18¹³ del Testo Unico sull'Immigrazione si rivolge a tutte le persone vittime di tratta, riconoscendo a queste il diritto ad un particolare permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabili, favorendo la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale.

Tale articolo prevede infatti il rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile, per quelle vittime della tratta che collaborano con la giustizia o che decidono di seguire un programma di protezione e re-inserimento sociale.

Adottando principi stabiliti dalle Nazioni Unite, l'Italia segue dunque la strada secondo cui non si persegue la prostituzione, ma il suo sfruttamento.

La legge numero 228 adottata nel 2003¹⁴ ha come scopo quello di stabilire delle pene certe, sicure e gravi contro il fenomeno delle "nuove forme di schiavitù", quello di provvedere al reintegro, reinserimento sociale e recupero delle vittime di queste pratiche attraverso misure concrete ed efficaci, oltre, soprattutto, a modificare le disposizioni in materia del codice penale e di procedura penale che rendono più dure le pene esistenti. L'articolo 12 della nuova legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, ovvero altre iniziative di protezione sociale. Nel comma 3 di questo articolo si prevede, inoltre, che tale fondo è alimentato, altresì, dai proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti che proprio questa legge va a colpire, ossia la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la tratta di persone, l'acquisto o l'alienazione di schiavi, e l'associazione a delinquere costituita a tali specifici fini. L'articolo 13, poi, prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati contemplati dalla legge che dovrà garantire adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e si pone come ulteriore garanzia accanto a

¹⁰ Cfr. Elisabetta Norzi – Chiara Vergano, *Corpi a tratta*, Edizioni la meridiana, Molfetta (Ba), 2003, p.31. Cfr. anche M. Da Pra Pocchiesia – L. Grosso (a cura di), *Prostitute, prostitute clienti. Che fare? Il fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri umani*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2001, p. 14 –16.

¹¹ E. Norzi - C. Vergano, op. cit., p. 38 - 44. Tra le vittime di grave sfruttamento vi sono anche, secondo il dossier dell'agosto 2008, "Piccoli Schiavi" di Save the Children, minori rumeni di origine Rom indotti alla prostituzione per soddisfare la richiesta di clienti italiani.

¹³ E. Norzi – C. Vergano, op. cit., p.64 – 72.

Vedi anche versione integrale dell' articolo 18 del Decreto Legislativo 286/98 consultando il sito:

<http://www.parlamento.it/leggi032281.htm>

¹⁴ Versione integrale della Legge 228/03 su "Misure contro tratta a scopo di sfruttamento sessuale" consultabile al sito:

<http://www.parlamento.it/leggi032281.htm>

quelle già previste dalla nuova legge sull'immigrazione e dalla normativa a protezione dei collaboratori di giustizia. L'articolo 14, infine, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, o in servitù, e dei reati collegati alla tratta di persone, attribuisce al Ministero degli Affari Esteri il compito di definire le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai suddetti reati sulla base della loro effettiva collaborazione nella lotta contro gli stessi reati. A tal fine si prevedono frequenti contatti fra il Governo italiano e i Governi stranieri che sono interessati tale tematica. La legge 228 ha principalmente come obiettivo la modifica degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", la "tratta di persone" e l'"acquisto e alienazione di schiavi", per i quali vengono sensibilmente aumentate le pene, arrivando fino ad un massimo di venti anni. Parallelamente, viene modificato anche l'articolo 416 del codice penale, concernente l'"associazione per delinquere", nel quale viene introdotto un nuovo comma, il quinto, il quale prevede che se l'associazione è diretta a compiere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 prima menzionati, la reclusione applicata è da 5 a 15 anni per i promotori e gli organizzatori, da 4 a 9 anni per i meri partecipanti: una pena più che raddoppiata rispetto alle ipotesi generiche, a testimonianza della pericolosità e della riprovazione sociale dei delitti summenzionati. Ulteriori disposizioni sono previste per modificare precedenti normative, al fine di aggravarne le sanzioni. In particolare vengono modificati l'articolo 25-quater del decreto legislativo n. 231 del 2001 riguardante le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale e le leggi n. 575 del 1965, n. 55 del 1990 e D.L. n. 306 del 1992 in materia di criminalità mafiosa. Sono infine adeguate, data la rilevanza e la pericolosità dei reati, le disposizioni processuali, le regole inerenti le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e l'attività sotto copertura compiute al fine di perseguire i responsabili.

Tra le principali iniziative (governative) occorre segnalare il numero verde istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità) grazie al quale le vittime della tratta possono chiedere assistenza. Per quanto riguarda invece il coordinamento, strategie e iniziative a supporto delle vittime di tratta – compresi i minori – diversi sono gli organismi istituzionali e governativi a ciò dedicati: dal 2007 è nuovamente attivo il "Comitato di Coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta di esseri umani" i cui compiti sono, tra gli altri, la definizione di strategie di intervento in favore di chi è vittima di tratta, la raccolta di dati e informazioni sulle varie forme di tratta, e la stesura del Piano Nazionale d'Azione contro la tratta (a tutt'oggi inesistente).

Da sottolineare infine che, grazie a un programma dell'UNICRI (United Nations Interregional Crime & Justice Research Institute), il Procuratore Nazionale Antimafia e il Ministro della Giustizia della Repubblica Federale della Nigeria hanno firmato un Memorandum di cooperazione in materia di lotta alla tratta nel novembre 2003. Il *Memorandum* prevede lo scambio di informazioni e di esperienze relative a reati connessi alla criminalità organizzata e al riciclaggio di proventi di attività illecite.

CONCLUSIONI

La piaga della tratta degli esseri umani affligge l'umanità da ormai più di un secolo. Nel corso degli ultimi venti o trent'anni, tuttavia, il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente preoccupanti. Se, originariamente, la tratta riguardava essenzialmente donne e bambini reclutati a scopo di prostituzione, oggi le vittime sono soggetti di ogni età e di entrambi i sessi, inseriti in un circuito di sfruttamento non necessariamente sessuale ma anche economico. Il mercato della prostituzione infatti, è solo una delle realtà che garantiscono ai *networks* malavitosi guadagni elevati. I matrimoni forzati, il traffico di organi, il lavoro forzato, la schiavitù e le condizioni analoghe possono essere altrettanto redditizi.

L'evoluzione del contenuto del divieto di tratta all'interno degli strumenti convenzionali internazionali testimonia la volontà della Comunità internazionale di contrastare sempre più efficacemente questo fenomeno in continua trasformazione. Le numerose norme pattizie che si sono susseguite su questo tema, insieme ad altri elementi della prassi degli Stati, costituiscono prova sufficiente dell'avvenuta formazione di una norma consuetudinaria che vieta la tratta mediante mezzi coercitivi di donne a scopo di sfruttamento sessuale, matrimonio forzato o lavoro forzato. Lo stesso può dirsi in riferimento alla tratta di minori, qualsiasi ne sia lo scopo.

La necessità di conferire certezza a tale norma consuetudinaria, puntualizzando gli elementi costitutivi del crimine di tratta, ma anche la volontà di ampliare il contenuto del divieto, facendovi rientrare anche le condotte perpetrate ai danni dei maschi adulti e quelle finalizzate a nuove forme di sfruttamento della vittima, tuttavia, hanno recentemente portato, come abbiamo prima visto, all'elaborazione di uno strumento convenzionale, il Protocollo di Palermo del 2000, che prevede l'obbligo per gli Stati parti di criminalizzare la tratta di qualsiasi essere umano realizzata a scopo di sfruttamento della vittima.

Il Protocollo, così come le altre norme internazionali che vietano la tratta, non prevede la conoscibilità del crimine in questione da parte di un organo giurisdizionale internazionale. L'unica norma che sembra suggerire la possibilità di attuazione diretta del divieto di tratta è l'art. 7, comma 2, lettera c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale, il quale, tuttavia, se interpretato restrittivamente, permette alla Corte di conoscere solo di quei casi di tratta che comportano anche la riduzione in schiavitù della vittima. Il divieto di tratta sancito a livello internazionale è dunque di per sé suscettibile esclusivamente di attuazione indiretta, attraverso i meccanismi repressivi disposti da ciascuno Stato. In Italia, la repressione della tratta è affidata ad una serie di norme penali elaborate in epoche diverse e per scopi diversi, il cui coordinamento appare spesso problematico e le cui previsioni non sono in grado di garantire la repressione di tutte le forme di tratta previste dal Protocollo. A tal proposito appare però essenziale l'ultima legge approvata in

materia, e che è stata sopra considerata, per garantire l'adattamento del nostro ordinamento interno agli obblighi che derivano, in campo internazionale, dall'entrata in vigore del Protocollo.

La tratta configura una molteplice relazione di potere che non può essere spezzata definitivamente se anche solo un lato di questo fenomeno non viene spezzato. Prima di tutto viene la relazione di potere tra uomo e donna che fa sì che la stragrande maggioranza di persone che comprano servizi sessuali nel mondo sia essenzialmente costituita da uomini. Ci sono, poi, i capisaldi patriarcali che legittimano questa domanda maschile, per non parlare poi, della mancanza di potere sociale ed economico delle donne che per seguire le opportunità di cambiamento usano quella che a volte diventa la loro unica risorsa: il corpo. Infine, non bisogna dimenticare la relazione tra nord e sud del mondo. Tutti questi nodi si devono sciogliere se si vuole che il fenomeno tramonti. Tutto quello che nel frattempo possiamo fare - leggi adeguate, misure di contrasto all'interno dei paesi e a livello transnazionale, le buone pratiche di lavoro sociale con le vittime dei paesi di destinazione e/o nei paesi di origine e di rientro, ecc...- è un contributo a contenere il numero di vittime e a ridurre o riparare il danno che l'esperienza di tratta ha avuto e può avere nelle loro vite. E' un contributo essenziale ma, qualora si accompagni alla negazione dell'immensa drammaticità del tutto, diventa solo ipocrisia.

BIBLIOGRAFIA

Corso Carla, Trifirò Ada, *...e siamo partite! Migrazione, tratta e prostituzione straniera in Italia*, Astrea, Giunti, Firenze, 2003.

Da Pra Pocchiesa Mirta - Leopoldo Grosso (a cura di), *Prostitute, prostitute, clienti. Che fare? Il fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri umani*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2001.

Daphne Project, "Diritti Umani e tratta di donne e giovani in Europa. Toolkit educativo per insegnanti e studenti" (Daphne Project 2005-1286-WY).

Disponibile al sito: http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_attivita/daphne/toolkit_it.asp.

Degani Paola, De Stefani Paolo, Mascia Matteo, *Le nuove schiavitù e il traffico di esseri umani. Sfruttamento sessuale, migrazioni, diritti umani nel diritto internazionale*, opuscolo realizzato da ADUSU, Padova, 2002.

Degani Paola, *Traffico di persone, sfruttamento sessuale, diritti umani. Interpretazione, monitoraggio e politiche di contrasto nell'azione della comunità internazionale*, CLEUP, Padova, 2003.

IOL, *Global Report 2005: A global alliance against forced labour*, Global Report under the follow up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, 2005, International Labour Office, Geneva. Disponibile in: <http://www.ilo.org/dyn/declaris/>.

Norzi Elisabetta, Vergano Chiara, *Corpi a tratta*, Edizioni La Meridiana, Molfetta (Ba), 2003.

ALLEGATI

Art. 18 D. Lgs. 286/1998: Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.